

STATUTO dell'ASSOCIAZIONE di PROMOZIONE SOCIALE " CIRCOLO A.C.L.I. PIANGIPANE "

Art. 1 - DENOMINAZIONE

- 1.1. E' costituita l'associazione di promozione sociale denominata " A.C.L.I. PIANGIPANE", di seguito indicata come Associazione.
- 1.2. L'Associazione persegue fini di utilità sociale nei confronti degli associati o di terzi, ha durata illimitata ed è senza scopo di lucro; pertanto, non è consentito distribuire, anche in modo indiretto, proventi, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione o differiti, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.
- 1.3. L'associazione ispira le norme del proprio ordinamento interno a principi di democrazia e di uguaglianza dei diritti di tutti gli associati.
- 1.4. L'Associazione, pur operando in piena autonomia e responsabilità, aderisce alle A.C.L.I., Associazioni Cristiane Lavoratori Italiani - iscritte al Registro Nazionale delle Associazioni di Promozione Sociale - di cui condivide pienamente - ed espressamente accetta - gli scopi, le finalità ed il relativo processo di governance, necessario per quelle particolari associazioni a carattere nazionale strutturate su vari livelli di organizzazione territoriale, comprensivi dei circoli affiliati, la cui esistenza e peculiarità viene espressamente riconosciuta dalla L. 383/2000.
- 1.5. L'Associazione, pertanto, nel rispetto ed alle condizioni previste dalle vigenti disposizioni statutarie e regolamentari delle A.C.L.I. è riconosciuta ed affiliata alle A.C.L.I. medesime e ricompresa tra gli enti di cui all'articolo 3, comma 6, lettera e), della legge 25 agosto 1991, n. 287, le cui finalità assistenziali sono state riconosciute dal Ministero dell'Interno con apposito Decreto 8 agosto 1947.
- 1.6. In relazione all'utilizzo del nome, loghi e marchi delle A.C.L.I. l'Associazione accetta espressamente ed integralmente l'apposito Regolamento emanato dai competenti Organi delle A.C.L.I. impegnandosi al suo pieno rispetto.
- 1.7. L'Associazione come regolamentata nel presente Statuto si ispira ai principi desunti dalle vigenti disposizioni normative e regolamentari in materia.

Art. 2 - SEDE

- 2.1. L'Associazione ha sede in PIANGIPANE- RAVENNA, VIA PIANGIPANE NR.42B C.F. 02209140397.
- 2.2. E' data facoltà alla Presidenza di modificare la sede legale, ove se ne ravvisi la necessità, previa deliberazione dell'Assemblea dei soci.
- 2.3. L'Associazione è tenuta a comunicare tempestivamente qualsiasi trasferimento di sede agli enti gestori di pubblici Albi o Registri nei quali è iscritta.

Art. 3 - SCOPI E FINALITÀ

- 3.1. L'Associazione, unitamente alle A.C.L.I. di cui condivide espressamente gli scopi e le finalità, fonda sul Messaggio Evangelico e sull'insegnamento della Chiesa la propria azione per la promozione dei lavoratori e opera per una società in cui sia assicurato, secondo democrazia e giustizia, lo sviluppo integrale di ogni persona.
- 3.2. Nella realizzazione dei suoi compiti l'Associazione si impegna a caratterizzare la vita associativa come esperienza comunitaria, ad attuare le vigenti norme statutarie e regolamentari, ad organizzare attività di formazione, di vita cristiana, di azione sociale sui problemi della realtà locale ed a partecipare alle iniziative indicate come prioritarie dal Consiglio provinciale e dalla Presidenza di zona delle A.C.L.I. se istituita.

- 3.3. Nel rispetto dei principi fondamentali sopra indicati l'Associazione, in particolare, persegue gli scopi e le finalità di promuovere e gestire, come espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo, iniziative ed attività culturali, ricreative, assistenziali, formative, motorio sportive e turistiche.
- 3.4. In tale ottica l'Associazione rivolge particolare attenzione ai momenti aggregativi e ricreativi dei propri soci in un ottica di valorizzazione dei comportamenti attivi dei soci medesimi, anche al fine di determinare le condizioni di una più ampia ed estesa azione culturale volta a coinvolgere il più alto numero di persone nella realizzazione degli scopi e delle finalità proprie delle A.C.L.I.: promozione dei lavoratori attraverso iniziative culturali, sportive, tempo libero.

Art. 4 - ATTIVITÀ

- 4.1. L'Associazione può svolgere tutte le attività propedeutiche e necessarie per il perseguimento ed il raggiungimento degli scopi di cui all'art. 3, che precede.
- 4.2. A tale fine, in particolare, l'Associazione può attuare tutte le iniziative necessarie ed opportune con strutture proprie ed avvalersi se del caso di strutture pubbliche o con queste convenzionate e, nel rispetto delle vigenti disposizioni normative e regolamentari, può compiere tutte le operazioni mobiliari, immobiliari, creditizie e finanziarie che riterrà opportune.
- 4.3. L'Associazione inoltre, su iniziativa della Presidenza, può - a mero titolo esemplificativo e non esaustivo - nell'osservanza ed alle condizioni stabilite dalle normative amministrative e fiscali vigenti:
- a. somministrare alimenti e bevande ai sensi delle vigenti disposizioni normative e regolamentari in materia e organizzare viaggi e soggiorni turistici;
 - b. organizzare attività formative e motorio-sportive;
 - c. effettuare raccolte pubbliche occasionali di fondi;
 - d. esercitare, in via meramente marginale e senza scopo di lucro, attività di natura commerciale e iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento (come feste e sottoscrizioni anche a premi) nell'osservanza delle normative amministrative e fiscali vigenti;
- 4.4. Per lo svolgimento delle suddette attività l'Associazione si avvale prevalentemente dell'impegno volontario libero e gratuito dei propri soci. In caso di necessità può inoltre avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o dipendente, anche ricorrendo ai propri associati. E' riconosciuta la possibilità di riconoscere agli operatori il rimborso delle spese effettivamente sostenute per l'attività prestata.

Art. 5 - SOCI

- 5.1. Possono aderire ed iscriversi alla Associazione tutti i lavoratori e cittadini, uomini e donne di ogni nazionalità, che si riconoscano nel Movimento Aclista ed accettino le regole dettate dal presente dallo Statuto delle A.C.L.I. e dai relativi Regolamenti approvati dagli Organi competenti. L'Associazione garantisce pari opportunità tra uomo e donna e la tutela dei diritti inviolabili della persona.
- 5.2. E' esclusa ogni limitazione in funzione della temporaneità alla vita associativa.
- 5.3. Non è ammessa alcuna differenza di trattamento tra i soci riguardo ai diritti e ai doveri nei confronti dell'Associazione.
- 5.4. La quota o contributo associativo è di carattere annuale, non è trasmissibile né rivalutabile.

Art. 6 - DIRITTI E DOVERI DEI SOCI

- 6.1. I soci hanno il diritto:

- di partecipare a tutte le attività, iniziative e manifestazioni promosse dall'Associazione, nonché a frequentare i locali e le strutture dell'Associazione medesima;
- di eleggere gli Organi sociali e di essere eletti negli stessi se maggiorenni;
- di esprimere il proprio voto per l'approvazione del rendiconto economico finanziario per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e di eventuali regolamenti interni, se maggiorenni;

6.2. I soci sono tenuti:

- all'osservanza del presente Statuto, delle deliberazioni assunte dagli Organi sociali, dell'eventuale Regolamento Interno, nonché dei vigenti Statuto e Regolamenti delle A.C.L.I. a cui l'Associazione è affiliata;
- a sostenere gli scopi e le finalità indicate nell'art. 3 che precede nonché a partecipare attivamente alla vita associativa.
- al pagamento nei termini della quota o contributo associativo annuale.

6.3. È espressamente consentita la fruizione e la partecipazione alle attività, alle strutture ed ai servizi dell'Associazione da parte dei soci di altre Associazioni facenti parte o affiliate alle ACLI purché in possesso di regolare tessera ACLI.

6.4. Anche ai sensi dell'art. 16 del presente Statuto, atteso che l'iscrizione alla presente Associazione comporta l'iscrizione alle A.C.L.I., i soci hanno altresì i diritti ed i doveri stabiliti dai vigenti Statuto e Regolamenti delle A.C.L.I..

Art. 7 - AMMISSIONE ED ESCLUSIONE DEL SOCIO

- 7.1. La domanda di ammissione a socio deve essere presentata alla Presidenza dell'Associazione secondo le modalità stabilite, indicando le motivazioni dell'adesione e le disponibilità di impegno.
- 7.2. La domanda di ammissione deve inoltre contenere l'impegno del socio ad osservare le deliberazioni adottate dagli Organi dell'Associazione e ad attenersi al presente Statuto, all'eventuale Regolamento Interno nonché allo Statuto ed ai Regolamenti delle ACLI.
- 7.3. Per quanto riguarda le modalità procedurali afferenti l'esame della domanda e l'iscrizione del socio, all'Associazione si rinvia, anche ai sensi del successivo art. 16 del presente Statuto, alle specifiche disposizioni dei vigenti Regolamenti delle A.C.L.I..
- 7.4. I minori di anni 18 possono assumere il titolo di socio solo previo consenso scritto dei genitori o di chi esercita la potestà genitoriale.

Art. 8 - ESCLUSIONE DEL SOCIO

- 8.1. La qualifica di socio si perde per mancato versamento della quota o contributo associativo annuale, per espulsione (considerata Misura Disciplinare), per recesso, per scioglimento dell'associazione, nonché per causa di morte.
- 8.2. Ulteriori specifiche Misure Disciplinari nonché la possibilità del socio soggetto a Misura Disciplinare di ricorrere agli appositi Organismi di garanzia, sono previste e regolate dal vigente Statuto delle A.C.L.I. qui richiamato ai sensi dell'art. 16 del presente Statuto.
- 8.3. La perdita della qualifica di socio comporta l'automatica decadenza da qualsiasi carica ricoperta all'interno dell'Associazione.
- 8.4. Ferme restando le previsioni dello Statuto delle A.C.L.I., la Misura Disciplinare nei confronti di un socio viene deliberata dall'Assemblea dei soci, su proposta della Presidenza, nei confronti del socio che:
- a. non ottempera alle disposizioni del presente Statuto, alle deliberazioni legalmente adottate dagli Organi dell'Associazione, alle disposizioni dello Statuto e dei Regolamenti ACLI a cui l'Associazione è affiliata;
 - b. svolga attività contrarie agli interessi dell'Associazione;
 - c. in qualunque modo arrechi danni, anche morali, all'Associazione.

- 8.5. Il socio può recedere dall'associazione mediante comunicazione scritta da inviare al Presidente.
- 8.6. In caso di recesso o espulsione il socio deve adempiere agli obblighi assunti sino al momento dell'operatività del recesso o esclusione, nonché definire nei confronti dell'Associazione, degli altri associati e dei terzi, i rapporti giuridici instaurati in qualità di associato dell'Associazione. Fermi restando gli obblighi di cui al presente Statuto, non sono previsti oneri di carattere economico a carico dell'Associato in caso di recesso.
- 8.7. In tutti i casi di scioglimento del rapporto associativo limitatamente ad un associato, questi o i suoi eredi non hanno diritto al rimborso della quota annualmente versata, né hanno alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione.

Art. 9 - ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Sono Organi dell'Associazione:

- L'Assemblea dei soci;
- La Presidenza;
- Il Presidente.

Art. 10 - ASSEMBLEA DEI SOCI

- 10.1. L'Assemblea dei soci è l'organo sovrano dell'Associazione, di cui regola l'attività. E' composta da tutti i soci dell'associazione ed è retta dal principio del voto singolo di cui all'art. 2532, comma 2, del codice civile.
- 10.2. Partecipano all'Assemblea tutti gli associati in regola con il pagamento della quota associativa annuale e che non siano sottoposti a misure disciplinari impeditive dell'esercizio del voto.
- 10.3. L'Assemblea dei soci è convocata dalla Presidenza, in via ordinaria, almeno una volta all'anno per l'approvazione del rendiconto economico e finanziario ed ogni volta che la Presidenza stessa lo ritenga necessario o opportuno, e, in via straordinaria, qualora la richiedano un decimo dei soci, ovvero la Presidenza Provinciale.
- La convocazione deve:
- a) essere comunicata almeno dieci giorni prima dello svolgimento della riunione;
 - b) essere affissa presso la sede, comunicata ai soci e alla Presidenza Provinciale;
 - c) indicare: la data ed il luogo della riunione; l'ora della prima convocazione e della seconda convocazione, distanziate di almeno sessanta minuti; gli argomenti all'ordine del giorno ed il programma dei lavori.
- 10.4. Viene espressamente convenuto che per le modifiche statutarie le deliberazioni dell'assemblea sono prese a maggioranza di voti e con la presenza di almeno la metà più uno degli associati. In seconda convocazione la deliberazione è valida con qualunque numero dei soci.
- 10.5. Le deliberazioni assembleari sono riassunte in un verbale redatto da un componente dell'Assemblea appositamente nominato e deve essere sottoscritto dal Presidente il quale presiede la riunione. Ogni socio ha diritto di consultare il verbale dell'Assemblea e di trarne copia.

Art. 11 - PRESIDENZA

- 11.1. La Presidenza è l'organo esecutivo ed amministrativo ed è composta da un minimo di 3 sino a un massimo di 13 componenti.
- 11.2. L'Assemblea dei soci, su proposta del Presidente, determina il numero di componenti la Presidenza e procede alla loro elezione.
- 11.3. La durata in carica dei componenti dell'organo è stabilita dall'Assemblea all'atto della nomina. In ogni caso il mandato non può superare i quattro anni.
- 11.4. La Presidenza è convocata dal Presidente almeno una volta al mese, ovvero qualora la richiedano un terzo dei componenti.
- La convocazione deve:
- a) essere comunicata almeno cinque giorni prima dello svolgimento della riunione;

- b) essere affissa presso la sede, comunicata ai componenti ed alla Presidenza Provinciale;
- c) indicare la data ed il luogo della riunione; l'ora della prima convocazione e della seconda convocazione, distanziata di almeno sessanta minuti; gli argomenti all'ordine del giorno ed il programma dei lavori.

Tra le varie attribuzioni, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, spetta alla Presidenza:

- a) compiere tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione;
- b) redigere e presentare all'Assemblea il rapporto annuale sulle attività dell'associazione;
- c) redigere e presentare all'Assemblea il rendiconto economico finanziario per ogni anno sociale;

- 11.5. Le riunioni della Presidenza sono legalmente costituite quando è presente la maggioranza dei suoi componenti e le relative delibere si considerano validamente assunte con il voto della maggioranza assoluta dei presenti aventi diritto di voto.
- 11.6. Tutte le cariche associative sono ricoperte a titolo gratuito; è prevista la possibilità di riconoscere il rimborso delle spese effettivamente sostenute in relazione alla carica ricoperta.
- 11.7. I verbali delle sedute della Presidenza devono essere conservati e messi a disposizione dei soci che vogliano prenderne visione.

Art 12 - PRESIDENTE

- 12.1. Il Presidente:
 - a) rappresenta le ACLI in ogni attività da loro promossa nell'ambito del territorio di competenza della Struttura;
 - b) ha la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte a terzi e in giudizio;
- 12.2. Il Presidente, viene eletto dalla Presidenza con il voto favorevole della maggioranza dei componenti con diritto di voto.
- 12.3. La Presidenza può eleggere uno o più Vicepresidenti ed un Responsabile dell'Amministrazione.
- 12.4. In relazione alle altre incombenze del Presidente e della Presidenza in generale, come - a solo titolo esemplificativo e non esaustivo - alle ipotesi di decadenza, sostituzione, impedimento e dimissioni del medesimo o di componenti della Presidenza, si rinvia espressamente, anche ai sensi dell'art. 16 del presente Statuto, alle specifiche disposizioni del vigente Statuto e Regolamenti delle A.C.L.I..

Art. 13 - RISORSE ECONOMICHE

- 13.1. L'associazione può trarre le risorse economiche per il proprio funzionamento e per lo svolgimento delle attività da:
 - a) quote e contributi degli associati, nella misura decisa annualmente dal Consiglio direttivo e ratificata dall'Assemblea;
 - b) eredità, donazioni e legati;
 - c) contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubblici, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutarî;
 - d) contributi dell'Unione europea e di organismi internazionali;
 - e) entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
 - f) proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
 - g) erogazioni liberali degli associati e dei terzi;
 - h) entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni anche a premi;
 - i) altre entrate compatibili con le finalità sociali dell'associazionismo di promozione sociale.

- 13.2. L'associazione è tenuta, per il periodo di tempo previsto dalla normativa vigente, alla conservazione della documentazione, con l'indicazione dei soggetti eroganti, relativa alle risorse economiche derivanti da eredità, donazioni e legati, contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubblici, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutarî, contributi dell'Unione europea e di organismi internazionali, entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati, nonché, per le erogazioni liberali degli associati e dei terzi della documentazione relativa alle erogazioni liberali se finalizzate alle detrazioni di imposta e alle deduzioni dal reddito imponibile.

Art 14 - RENDICONTO ECONOMICO FINANZIARIO

- 14.1. L'anno sociale e finanziario ha inizio il 1° gennaio e si chiude il 31 dicembre.
- 14.2. Il rendiconto economico finanziario viene predisposto dalla Presidenza e deve essere depositato presso la sede dell'associazione almeno 15 giorni prima dell'Assemblea e può essere consultato da ogni associato.
- 14.3. L'Assemblea di approvazione del rendiconto economico finanziario deve tenersi entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale, salvo casi eccezionali in ricorrenza dei quali può essere deliberato entro e non oltre sei mesi.
- 14.4. L'associazione ha l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali statutariamente previste e di quelle ad esse direttamente connesse.

Art 15 - SCIoglimento

- 15.1. L'Assemblea straordinaria può decidere lo scioglimento dell'Associazione con il voto favorevole di almeno 3/4 (tre quarti) dei soci aventi diritto di voto.
- 15.2. In caso di scioglimento l'Assemblea nomina uno o più liquidatori e determina le modalità di liquidazione del patrimonio sociale e la sua devoluzione.
- 15.3. È fatto obbligo di devolvere il patrimonio residuo dell'Associazione, in caso di scioglimento per qualunque causa, ad altra associazione di promozione sociale con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della legge 23.12.1996, n. 662, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Art. 16 - NORME FINALI

- 16.1. Per tutto ciò che non è espressamente regolamentato dal presente Statuto si rinvia in primo luogo alle disposizioni del Vigenti Statuto e Regolamenti delle A.C.L.I. del codice civile, nonché alle vigenti specifiche disposizioni normative - anche di carattere regionale - e regolamentari in materia.

